

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 07 di

SPAZIO AZIENDE – luglio 2007

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Agevolazione prima casa e concreta "indisponibilità" dell'altro immobile posseduto</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 25.5.2007, n. 12268</i></p>	<p>Il contribuente già proprietario di un immobile non può usufruire dell'agevolazione "prima casa", anche se lo stesso risulta locato ad un inquilino che rifiuta di liberarlo nonostante la sentenza di sfratto. La situazione di "indisponibilità" dell'immobile non rappresenta infatti valido titolo per accedere all'agevolazione in relazione ad un nuovo acquisto.</p>
<p>Imponibilità IRPEF canoni locazione non riscossi</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 1.6.2007, n. 12905</i></p>	<p>La Corte di Cassazione ha negato l'esclusione da IRPEF dei canoni di locazione non riscossi, motivata dalla risoluzione consensuale del contratto e dalla mancata corresponsione dei canoni relativi ai mesi antecedenti la risoluzione. Le parti avrebbero dovuto manifestare la volontà di attribuire alla risoluzione del contratto efficacia retroattiva.</p>
<p>Contributo per l'acquisto del PC da parte dei co.co.co. e co.co.pro.</p> <p><i>Decreto MEF 8.6.2007</i></p>	<p>Sono state fissate le modalità per la concessione del contributo di € 200, previsto dalla Finanziaria 2007, per l'acquisto di un PC da parte dei soggetti, cittadini italiani, di età non superiore a 25 anni (compiuti nel 2007), titolari di un contratto di co.co.co. o co.co.pro. valido al momento dell'acquisto ovvero scaduto tra l'1.1.2007 ed il 60° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.</p>
<p>Erogazioni liberali alle parrocchie per il restauro della chiesa</p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 15.6.2007, n. 133/E</i></p>	<p>Le erogazioni liberali da parte di persone fisiche ed enti non commerciali a favore di parrocchie, finalizzate al finanziamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo su beni culturali tutelati consentono la detrazione dall'imposta lorda del 19%. Analogamente l'erogazione liberale effettuata da un'impresa, può essere dedotta dal reddito d'impresa. Tali erogazioni dovranno essere effettuate avvalendosi di banche, uffici postali, sistemi di pagamento quali carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p>
<p>Cessione della 2° pertinenza dell'abitazione principale</p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2007, n. 139/E</i></p>	<p>In caso di cessione, da parte dell'impresa costruttrice, di un immobile abitativo ultimato da meno di 4 anni, costituente "prima casa" per l'acquirente, unitamente a 2 autorimesse pertinenziali, alla 2° pertinenza non è applicabile l'aliquota IVA agevolata al 4%, bensì, in considerazione del vincolo pertinenziale, l'aliquota del 10% prevista per gli immobili abitativi diversi dalla prima casa.</p>

COMMENTI

FISSATA AL 40% LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI

Come noto, la Sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006 (causa C-228/05), ha dichiarato l'illegittimità del regime di indetraibilità dell'IVA relativa agli acquisti/importazioni di beni e servizi relativi ai veicoli aziendali (autovetture, ciclomotori e motocicli).

Con riferimento agli acquisti/importazioni effettuati dal 14.9.2006, ciò si è tradotto nella necessità di adottare, per l'individuazione dell'IVA detraibile da parte della singola impresa/lavoratore autonomo, del principio di inerenza, in attesa dell'autorizzazione comunitaria che consentisse all'Italia di introdurre una percentuale forfetaria di detrazione.


Con la Decisione del Consiglio UE 18.6.2007 l'Italia è stata autorizzata a **limitare al 40%** la detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli aziendali.


DECORRENZA

La nuova misura della detrazione è applicabile **dal 27.6.2007** (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della Decisione UE), ossia, nello specifico, agli **acquisti di beni e servizi "effettuati" a decorrere dalla predetta data**. Così, ad esempio:

- alla fattura datata 22.6.2007 di acquisto di un'automobile da parte di un'impresa, è collegata la detrazione dell'IVA in base all'inerenza, ancorché tale fattura sia registrata successivamente;
- alla medesima fattura, datata 29.6.2007, è collegata la detrazione dell'IVA ridotta al 40%.

La nuova misura della detrazione resterà in vigore fino all'adozione delle norme comunitarie volte ad armonizzare il regime di detraibilità dell'IVA relativa ai veicoli e, comunque, non oltre il 31.12.2010.



 **N.B.** Si rammenta che con riferimento agli acquisti/importazioni di beni e servizi effettuati dall'1.1.2003 al 13.9.2006 è possibile richiedere il **rimborso dell'IVA non detratta** presentando l'apposita istanza entro il 20.9.2006.

AMBITO DI APPLICAZIONE


La detrazione (forfetaria) ridotta al 40% riguarda i veicoli a motore:

- adibiti al trasporto di persone o beni di massa complessiva non superiore a 3,5 t e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8 (esclusi trattori agricoli o forestali);
- non interamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Sono comunque **esclusi dalla limitazione** alla detraibilità dell'IVA i veicoli utilizzati come **taxi**, dalle **scuole di guida** a fini di formazione, per le **attività di leasing o noleggio** nonché dai **rappresentanti di commercio**.

Inoltre, la limitazione non interessa i veicoli rientranti tra i **"beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività"**. Tale ultima locuzione dovrebbe riferirsi ai c.d. "beni merce", ossia ai veicoli il cui commercio costituisce l'oggetto dell'attività dell'impresa (come, ad esempio, per i concessionari di autoveicoli).

La detraibilità dell'IVA ridotta al 40% concerne le seguenti spese relative ai veicoli in esame:




RIFLESSI SUL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI/SPESE

A seguito dell'autorizzazione comunitaria a fissare la citata percentuale forfetaria di detrazione dell'IVA a credito, è ora all'esame del Parlamento una specifica disposizione finalizzata a **modificare l'attuale regime di indeducibilità** dei costi/spese relativi ai veicoli aziendali.

È ipotizzabile che alle imprese/lavoratori autonomi sarà concesso di **dedurre il 40%** in sede di determinazione del proprio reddito.

SCADENZARIO DEL MESE DI LUGLIO

Lunedì 16 luglio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di giugno.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 16% o del 23,50%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 16% ovvero 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2007 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
MOD. UNICO 2007 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	Versamento senza maggiorazione dello 0,40% , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio, nel mese di giugno, entro il 29.6.2007 (per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2006 e primo acconto 2007); • IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007).
DIRITTO ANNUALE CCIAA	Versamento, con maggiorazione dello 0,40% , del diritto camerale 2007 (codice tributo 3850).  N.B. Il versamento in esame non dovrebbe essere interessato dalla sopra citata proroga in quanto "non ancorato" all'applicazione degli studi di settore.

Mercoledì 18 luglio

<p>MOD. UNICO 2007 PERSONE FISICHE</p> <p>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con maggiorazione dello 0,40%, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRPEF (saldo 2006 e primo acconto 2007); • addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2006); • addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2006 e acconto 2007); • saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • contributi IVS (saldo 2006 e primo acconto 2007); • contributi alla Gestione separata INPS (saldo 2006 – primo acconto 2007).
<p>MOD. UNICO 2007 SOCIETÀ DI PERSONE</p> <p>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento con maggiorazione dello 0,40%, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007).
<p>MOD. UNICO 2007 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2006 e primo acconto 2007); • IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007).

Venerdì 20 luglio

<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.</p>
<p>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>

Martedì 31 luglio

<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI</p>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, relative al secondo trimestre. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.</p>
<p>IVA CREDITO INFRANNUALE</p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate (direttamente, con raccomandata o telematicamente) della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.</p>
<p>INPS DIPENDENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di giugno; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<p>MOD. UNICO 2007 PF</p>	<p>Invio telematico del mod. UNICO 2007 PF da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA, ad esclusione di soci di società di persone, di studi associati e di srl trasparenti.</p>
<p>Mod. 730/2007</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730/2007 da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Se entro tale data è trasmesso almeno l'85% delle dichiarazioni da inviare è possibile completare l'invio entro il 31.8.</p>
<p>DICHIARAZIONE ICI</p>	<p>Presentazione della dichiarazione ICI 2007 relativa a variazioni verificatesi nel 2006 per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31.7 (se il Comune non ha deliberato diversamente).</p>
<p>INPS AGRICOLTURA</p>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.</p>